

COPIA**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO**

R. 47 ter

N. 822 R.G.T.S.
20

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Alberto Bellet | - Presidente |
| 2) Dott. Nicola Mazzamuto | - Mag.Sorv. Est. |
| 3) Dott.sa Marina D'Agati | - Esperto |
| 4) Dott.ssa Ivana Maniscalchi | - Esperto |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sciogliendo la riserva di decidere espressa all'udienza del 20/10/2010 nel procedimento di sorveglianza promosso d'ufficio nei confronti di CONTRADA BRUNO, nato a Napoli il 2/9/31, in atto residente a Palermo in via A.Majorana n.4, per il riesame della detenzione domiciliare ai sensi del comma 1 ter dell'art. 47 ter O.P e con istanza ai sensi dell' art.176 c.p.;

Premesso che il condannato sta espiando la pena di cui alla sentenza della Corte d' Appello di Palermo del 25/02/06 per il reato ex art. 110 e 416 bis c.p., con scadenza prevista al 24/5/2013, in atto in regime di detenzione domiciliare per l'ulteriore periodo di mesi 9 giusta ordinanza di questo Tribunale del 26/1/2010;

Premessi, altresì, la natura, l'oggetto e i limiti dell'odierno giudizio, da un lato, sollecitato dall'istanza difensiva di liberazione condizionale, dall'altro lato, circoscritto alla verifica officiosa della permanenza della condizioni giustificative della detenzione domiciliare ai sensi del comma 1 ter dell'art. 47 ter O.P.;

Ritenuto, quanto alla liberazione condizionale, di dovere dichiarare l'inammissibilità della relativa istanza, stante il carattere ostativo del reato cui si riferisce la condanna in espiatione appartenente al novero di quelli di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 4 bis O.P. richiamato dall'art. 2 del D.L. n.152/1991 conv. nella Legge n.203/1991, dell'assenza del prescritto requisito della collaborazione con la giustizia, nonché - anche alla luce della natura del reato ascrittogli e del particolare ruolo rivestito dal soggetto secondo la ricostruzione regiudicata operata dai giudici di cognizione - della mancata allegazione e dimostrazione di qualsivoglia profilo integrante gli estremi della fattispecie succedanea della cd. collaborazione impossibile per integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità e/o per limitata partecipazione al fatto criminoso;

Ritenuto, quanto al riesame della detenzione domiciliare ai sensi del comma 1 ter dell'art. 47 ter O.P., che il quadro delle condizioni di salute del Contrada, siccome valutato dalle precedenti ordinanze regiudicate di questo Tribunale (cfr. ordinanze che si intendono richiamate in atti), risulta confermato dalla copiosa documentazione sanitaria acquisita ed, in particolare, dalla recentissima relazione sanitaria del 13/10/2010 della U.S.L. di Palermo, sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo delle considerazioni medico-legali con specifico riguardo alla loro gravità ed incompatibilità con il regime carcerario, ai gravi rischi correlati, alla necessità di frequenti controlli medici specialistici e di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali ed all'idoneità del regime di detenzione domiciliare;

In particolare, con riguardo all'età avanzata del soggetto ed alla sua patologia psichica, si evidenzia come la restrizione in ambiente diverso dalla propria abitazione e lontano dall'ambiente familiare è causa di aggravamento della sindrome depressiva con sicure ricadute in senso

X

peggiorativo anche sulle molteplici patologie organiche delle quali il Contrada soffre, con conseguente aumento del rischio di complicazioni, scompenso ed eventuale conseguente exitus;

Ritenuto, sotto tale riguardo, che risulta evidente come nessuna struttura penitenziaria, ancorché attrezzata sotto il profilo sanitario, possa garantire ad un soggetto anziano e malato quale il Contrada condizioni di vita e di assistenza medica compatibili con il suo stato di salute psico-fisica, onde, come già affermato in precedenti ordinanze, la detenzione carceraria nel caso di specie sarebbe contrario al senso di umanità che deve caratterizzare l'esecuzione della pena nei confronti di ogni condannato;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni svolte, di dover disporre l'ulteriore differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare di cui permangono le condizioni giustificative già valutate da questo Tribunale, che ha individuato in tale regime il punto di contemperamento delle diverse esigenze di tutela della salute del condannato, di senso di umanità della pena e di corretta attuazione della protesa punitiva dello Stato;

Ritenuto che appare congruo fissare l'ulteriore periodo di proroga nella misura di anno 1 (uno), allo scadere del quale si procederà al riesame della detenzione domiciliare;

P. Q. M.

Visti gli artt. 47 ter, comma 1 ter della legge 26-7-75 n. 354; 176 e ss. c.p., art. 2 del D.L. n. 152/1991 conv. nella Legge n. 203/1991; 677, 678, 666 c.p.p.;

Lette le conclusioni delle parti processuali;

PROROGA

per l'ulteriore periodo di anni 1 (uno) la detenzione domiciliare cui in atto trovasi sottoposto CONTRADA BRUNO, nato a Napoli il 2/9/31, in atto residente a Palermo in via A. Majorana n.4;

Fissa il nuovo procedimento di sorveglianza per il riesame della detenzione domiciliare all'udienza del 25/10/2011, stabilendo che nelle more della definizione di tale riesame la misura continui a decorrere;

DICHIARA

inammissibile l'istanza ex art. 176 c.p.;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Palermo, il 20/10/2010

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA ESTENSORE

Dott. Nicola Mazzamuto

IL PRESIDENTE

Dott. Alberto Belli

Deposito
25.11.10

Belli